

TFR

Il TFR (trattamento di fine rapporto), la cui disciplina risiede nell'art. 2120 del codice civile, consiste nella somma che il prestatore di lavoro ha diritto a ricevere dal datore di lavoro, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Il conferimento del TFR

La scelta di destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore **entro sei mesi dall'assunzione o entro il 30 giugno 2007**, per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2007).

Con dichiarazione esplicita diretta al datore di lavoro, il lavoratore potrà scegliere di destinare il TFR maturando alla forma di previdenza complementare prescelta, sia essa collettiva o individuale, oppure mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

Se entro i termini sopra indicati il lavoratore non effettuerà alcuna scelta, il TFR maturando sarà destinato alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. In assenza di una forma pensionistica collettiva, la destinazione va effettuata alla forma pensionistica complementare appositamente istituita presso l'INPS.

Scelte sulla destinazione del TFR

Lo scenario delle possibilità di scelta si differenzia in ragione della data di iscrizione alla previdenza obbligatoria; pertanto:

- **i lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria a partire dalla data del 29 aprile 1993** sono tenuti a destinare l'intero TFR maturando in modo esplicito o tacito.

Modalità esplicite: il lavoratore, con dichiarazione scritta al proprio datore di lavoro, entro il 30 giugno 2007 (per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro sei mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007), può scegliere di destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, oppure di mantenere il TFR futuro

presso il datore di lavoro. In tale ultimo caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.

Modalità tacite: se entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro sei mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva (nella fattispecie che riguarda il Credito Cooperativo, al Fondo Pensione Nazionale, come dalle relative previsioni statutarie e regolamentari).

- **I lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993** possono:

- **se già iscritti** ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro, di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR;

- **se non iscritti** ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con modalità esplicita di trasferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.

In entrambi i casi, resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all'adesione ed il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato al punto "Modalità tacite".

I FONDI PENSIONE

I Fondi pensione sono organismi di investimento collettivo del risparmio con l'obiettivo di garantire prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali pubblici. **Fondi pensione chiusi (o negoziali):** promossi dalle associazioni di categoria, a cui possono aderire i lavoratori dipendenti o autonomi per i quali sussista un fondo di riferimento o di categoria.

Fondi pensione aperti: promossi e collocati da soggetti autorizzati (come la BCC Vicentino), sono aperti a tutte le persone che vogliono costruirsi una pensione integrativa.

Vantaggi

Possibilità di:

- beneficiare del contributo aziendale (obbligatorio solo per adesioni ad un Fondo chiuso di categoria;
- godere dei benefici fiscali che consentono l'intera deducibilità dei contributi versati, compresi quelli del datore di lavoro;
- possibilità di ottenere, dopo 8 anni di iscrizione al fondo, di un'anticipazione della propria posizione per acquisto prima casa per sé e per i figli e per spese sanitarie.

Aspetti fiscali

Lavoratori autonomi

- unico limite di deduzione pari ad euro 5.165 annui ed eliminazione del limite del 12% del reddito imponibile.

Lavoratori Dipendenti

- i contributi del datore di lavoro sono deducibili dal reddito di impresa;
- i contributi versati dal dipendente e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito del lavoratore entro un massimo di euro 5.165 annui.

Prestazioni a scadenza

Al raggiungimento dell'età pensionabile l'iscritto al Fondo Pensione ha facoltà di chiedere:

- la liquidazione del capitale in misura non superiore al 50% del maturato;
- l'erogazione di una rendita vitalizia calcolata sul rimanente capitale non liquidato.

In entrambi i casi viene applicata una tassazione del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo, con un minimo del 9%.



Consulenza, *gratuita e senza alcun impegno*, volta a fornire indicazioni in merito:

1. alla propria situazione previdenziale attraverso una proiezione della futura pensione INPS
2. ai vantaggi fiscali e di abbattimento del reddito imponibile connesse alla previdenza integrativa
3. alla possibilità di aumentare l'importo della pensione attraverso la sottoscrizione di un prodotto di previdenza integrativa con benefici fiscali
4. alle incombenze per l'azienda

Messaggio Promozionale. Per le altre condizioni si rimanda alle note informative a disposizione presso gli sportelli.

Informazioni presso tutte le filiali

BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO VICENTINO
POJANA MAGGIORE (VICENZA)

presenta



- Cos'è il TFR?
- Cosa cambia a partire da gennaio?
- Quali sono le possibili scelte?
- Gira pagina per saperne di più!

